

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 624-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

(V. Stampato n. 624)

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica il 19 novembre 1992

(V. Stampato Camera n. 1938)

modificato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 17 dicembre 1992

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 dicembre 1992

Interventi per la Torre di Pisa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Interventi per la Torre di Pisa)

1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è differito al 31 dicembre 1993.

3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaria di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della Torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno 1993, un contributo di lire 3.000 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1993 si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento sotto Ministero dei lavori pubblici: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale»;

b) quanto a lire 4.000 milioni per l'anno 1993 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica Ministero per i beni culturali e ambientali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Interventi per la Torre di Pisa)

1. Per la prosecuzione degli interventi di consolidamento e di restauro della Torre di Pisa è autorizzata un'ulteriore spesa di lire **2.000 milioni per anno 1992.**

2. *Identico.*

3. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza dell'Opera primaria di Pisa durante il periodo di chiusura al pubblico della Torre, è corrisposto all'ente stesso, per l'anno **1992**, un contributo di lire 3.000 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge **pari a lire 5.000 milioni per l'anno 1992**, si provvede:

a) quanto a lire 1.000 milioni mediante **corrispondente** riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento **alla rubrica** Ministero dei lavori pubblici: «Interventi per l'edilizia storico-artistico monumentale»;

b) quanto a lire 4.000 milioni, mediante **corrispondente** riduzione dello stanziamento iscritto al **capitolo 8100 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1992.**

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.